



Decreto 16 febbraio 2005 n.23

# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Ratifica Decreto 23 dicembre 2004 n.176 "Regolamento applicativo che individua i settori merceologici e le attività economiche non liberalizzate ed i documenti per il rilascio della licenza"**

*Il Consiglio Grande e Generale ha ratificato, in data 16 febbraio 2005, il Decreto Reggenziale 23 dicembre 2004 n.176 apportando emendamenti. Pertanto il testo definitivo del Decreto è il seguente:*

**Regolamento applicativo che individua i settori merceologici e le attività economiche non liberalizzate ed i documenti per il rilascio della licenza**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'art. 14, della Legge 19 novembre 2004 n. 162;*

*Vista la delibera del Congresso di Stato in data 20 dicembre 2004 n.61;*

*ValendoCi delle Nostre Facoltà,*

*Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

## **Art. 1**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 della Legge 28 aprile 1999 n.53, così come modificato dall'articolo 1 della Legge 19 novembre 2004 n.162, sono non liberalizzati:

1. le attività economiche che rientrano nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana sulla Regolamentazione Reciproca dell'Autotrasporto Internazionale, fatto a San Marino il 7 maggio 1997 e ratificato con Decreto 21 Luglio 1997 n.73 e successive modifiche;
2. le attività economiche di stampa e produzione nel settore merceologico prodotti e valori numismatici e filatelici;

3. le attività economiche di installazione e riparazione nei settori merceologici degli apparecchi di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari, e di distribuzione acqua e gas, di utilizzazione di energia elettrica;
4. le attività economiche di messa in opera e realizzazione nei settori merceologici dei pavimenti, rivestimenti, moquettes, carte da parati, pareti di cartongesso, finiture estetiche e/o artistiche di pareti;
5. tutte le attività economiche di servizio per l'igiene e l'estetica della persona;
6. le attività economiche di costruzione nel settore merceologico dell'edilizia;
7. le attività economiche di costruzione nel settore merceologico delle strade compreso la formazione delle reti sottostanti inerenti alle opere di urbanizzazioni primarie;
8. tutte le attività economiche nel settore merceologico dell'energia;
9. nel settore merceologico dei rifiuti, le attività economiche di smaltimento e trattamento;
10. nel settore merceologico delle Assicurazioni, tutte le attività economiche ad esclusione delle attività di intermediazione, brokeraggio, consulenza;
11. le attività economiche di noleggio senza conducente, nel settore merceologico dei veicoli, imbarcazioni ed aeromobili;
12. le attività economiche nei settori merceologici delle telecomunicazioni, nel settore del traffico telefonico e delle carte telefoniche;
13. le attività economiche di acquisto, gestione e vendita nel settore merceologico di immobili;
14. le attività economiche di commissionario;
15. le attività economiche relative alle agenzie viaggi ad esclusione delle attività economiche connesse ai Tour Operator.

## **Art.2**

Sono altresì non liberalizzate le attività economiche, i settori merceologici e le modalità di esercizio delle stesse soggette ad autorizzazione del Congresso di Stato ai sensi di norme speciali aventi forza di legge. A titolo esemplificativo, sono tali:

- a. la Legge 25 luglio 2000 n.67 "Disciplina per l'esercizio dei giochi, dei concorsi a premi, delle lotterie, del lotto, dei giochi della sorte e dell'abilità e delle scommesse" e successive modifiche;
- b. la Legge 30 ottobre 1992 n.86 "Regolamentazione dei presidi diagnostici e curativi, ambulatoriali e delle case di cura" e successive modifiche;
- c. la Legge 25 maggio 2004 n.69 "Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio ed all'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e successive modifiche;
- d. la Legge 25 maggio 2004 n.68 "Norme in materia di servizi socio-educativi";
- e. la Legge 12 febbraio 1986 n.21 "Legge Bancaria";
- f. la Legge 25 febbraio 1986 n.24 "Disciplina delle società finanziarie, delle società fiduciarie e dei titoli mobiliari";
- g. l'attività economica di commercio al dettaglio, che rientra nel campo di applicazione della Legge 25 luglio 2000 n.65.

## **Art.3**

Per la costituzione di società a responsabilità limitata e società per azioni, il Congresso di Stato potrà concedere il nulla-osta preventivo previsto dall'articolo 12 della Legge 13 giugno 1990 n.68 esclusivamente nel caso in cui l'oggetto sociale contenga settori merceologici, attività economiche e modalità di esercizio delle stesse non liberalizzate ai sensi dell'articolo 1 e non in altri casi.

#### **Art.4**

Le società costituite ai sensi della Legge 28 aprile 1999 n.53, che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico alla data di entrata in vigore del presente Decreto potranno egualmente ritirare la licenza di esercizio e continuare ad esercitare l'attività prevista nell'oggetto sociale originario prescelto in sede di costituzione.

#### **Art. 5**

I documenti a cui si riferisce l'articolo 10 ter della Legge 28 aprile 1999 n.53 così come previsto dall'articolo 1, della Legge 19 novembre 2004 n. 162 sono i seguenti:

- a) contratto di locazione o di leasing immobiliare o di comodato ovvero certificato catastale attestante la proprietà o l'usufrutto per l'intera quota con attestazione che i locali non sono sede di altra attività;
- b) certificato di abitabilità e/o conformità edilizia adeguato alla tipologia dell'intera attività oggetto della licenza;
- c) ultimo progetto approvato dal quale risulti la planimetria dei locali;
- d) indicazione dei mq. utili e del numero civico del locale;
- e) pagamento della tassa di cui alla [Legge 1 luglio 1992 n.52](#);
- f) per l'eventuale avvio dell'attività produttiva autorizzazioni e verifiche di cui al quinto comma dell'articolo 174 della Legge 19 luglio 1995 n.87.
- g) certificato di vigenza.

#### **Art. 6**

Per le società che abbiano ottenuto il riconoscimento giuridico alla data di entrata in vigore del presente Decreto, ai fini dell'applicazione dell'articolo 66, primo comma, n. 4), lett. B) e secondo, della Legge 13 giugno 1990 n.68, dovranno essere tenuti in considerazione anche gli esercizi eventualmente chiusi dalla società successivamente al 31 dicembre 2001.

#### **Art. 7**

Per quanto riguarda l'applicazione e l'interpretazione degli articoli 2 e 21 della Legge 28 aprile 1999 n.53, si applica, in quanto compatibile, l'articolo 8 bis della stessa.

#### **Art. 8**

Ai fini dell'applicazione del terzo comma, articolo 67, della Legge 13 giugno 1990 n.68, così come modificato dalla Legge 19 novembre 2004 n.162, si considera equivalente all'iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti, Collegio dei Ragionieri Commercialisti, e all'Ordine degli Avvocati e Notai l'iscrizione ad Ordini e Collegi stranieri o l'abilitazione all'esercizio di tali libere professioni ottenuta all'estero.

Ai fini dell'applicazione dei commi secondo e terzo, articolo 19, della Legge 28 aprile 1999 n.53, così come modificato dalla Legge 19 novembre 2004 n.162, i certificati e le attestazioni straniere saranno equivalenti a quelle sammarinesi qualora da esse emerga la sussistenza del requisito di cui al comma precedente.

Il Magistrato Dirigente del Tribunale Unico potrà emanare circolari nelle quali potranno essere individuate a livello generale le equivalenze o ulteriormente precisati i criteri di valutazione dell'equivalenza sostanziale dei certificati e delle attestazioni.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 febbraio 2005/1704 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Giuseppe Arzilli - Roberto Raschi*

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

*Ro  
sa  
Za  
ffe  
ra  
ni*